



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

*Regolamento comunale per il funzionamento della Commissione
comunale di vigilanza sugli spettacoli e trattenimenti pubblici*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

Pubblicato dal..... Al.....



INDICE



TITOLO I Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto e finalità
- * Articolo 2 – Attività disciplinata
- Articolo 3 – Composizione della Commissione
- Articolo 4 – Nomina e durata della Commissione
- Articolo 5 – Compiti della Commissione
- Articolo 6 – Compensi dovuti ai componenti della Commissione
- Articolo 7 – Spese di funzionamento della commissione
- Articolo 8 – Funzionamento e atti della Commissione
- Articolo 9 – Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773

TITOLO II Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 10 – Atto di funzionalità operativa
- Articolo 11 – Manifestazioni abusive
- Articolo 12 – Revoca
- Articolo 13 – Sanzioni amministrative e accessorie
- Articolo 14 – Disposizioni finali

Allegati





TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1.1 Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina autorizzativa dell'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo, nel Comune di Altavilla Milicia.

1.2 Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, disciplina il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza prevista dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione, (R.D. 18 giugno n. 773) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n° 311 e s.m.i.

Articolo 2 - Attività disciplinata

2.1 La Commissione tecnica di vigilanza comunale è incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S), ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

2.2 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti - ferme le disposizioni sanitarie vigenti - da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o in quello dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.

2.3 Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, per l'esercizio dei controlli di cui al punto 2.1 lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635 nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.



2.4 E' sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza quando si verifichi uno dei seguenti casi:

-  a) quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
b) quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Articolo 3 - Composizione della Commissione

3.1 La Commissione Comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato
- d) Responsabile dell'U.T.C, Settore di competenza o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) N° 1 esperto in elettrotecnica;

3.2 sono previsti componenti supplenti delegati Nominati in via temporanea dal Sindaco in sostituzione dei componenti ufficiali della commissione, o delegati dagli stessi componenti; la delega sarà predisposta di volta in volta e per ogni diversa verifica.

3.3 La funzioni di segretario della Commissione - senza diritto di voto - saranno esercitate dal funzionario responsabile del servizio interessato.

Articolo 4 - Nomina e durata della Commissione

4.1 La Commissione comunale di vigilanza è nominata con determinazione del Sindaco entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica 3 anni.

Articolo 5 - Compiti della Commissione

5.1 Alla Commissione spettano i seguenti compiti:



- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n° 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1998 n° 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Articolo 6 - Compensi dovuti a i componenti della Commissione

6.1 Ad ogni componente della Commissione spetta un compenso, per seduta, secondo l'esercizio dei diversi compiti di cui all'articolo 5, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

6.2 Nessun compenso è dovuto - come previsto dal comma 2 dell'articolo 144 del RD 635/40 ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dell'articolo precedente

Articolo 7 - Spese di funzionamento della commissione

7.1 Le spese di sopralluogo della Commissione di vigilanza comunale, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto che facendo domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS ne rende necessario l'intervento.

7.2 L'importo suddetto sarà stabilito, di anno in anno, dalla Giunta comunale, rapportandolo al puro costo delle prestazioni dei professionisti esterni al Comune, ed a quello conseguente all'impiego del personale comunale, sulla base del costo orario dello stesso.

7.3 L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune - Tesoreria comunale - con versamento da effettuare prima o all'atto del sopralluogo.

7.4 La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo e l'archiviazione della relativa istanza di autorizzazione.



Articolo 8 - Funzionamento e atti della Commissione

8.1 La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora e la sede presso il Palazzo Municipale ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da verificare allegati.

8.2 L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l'E - mail.

8.3 Il parere tecnico della Commissione come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante è reso per iscritto secondo la bozza di cui all'allegato A.

8.4 L'atto deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/11990 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

8.5 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli, annualmente, in apposito raccoglitore.

8.6 Gli accessi della Commissione sono comunicati dal segretario della Commissione al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Articolo 9 - Domanda di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773

9.1 Le domande inerenti gli spettacoli e i trattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 e alla verifica di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 devono essere formulate con istanza in bollo, dirette al Responsabile del Servizio dovranno essere inviate per posta o in via telematica ovvero presentate direttamente al Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.

9.2 Per motivi di assoluta e comprovata necessità organizzativa, il preavviso potrà anche essere minore, ma comunque mai inferiore ai dieci giorni prima della data di inizio della manifestazione nel territorio comunale. Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

9.3 Per la data farà fede il timbro postale o quello del protocollo comunale.



9.4 Ad ogni domanda perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione fissata dalle leggi e circolari in materia, su proposta della commissione con provvedimento di carattere generale.

9.5 Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

9.6 In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta comunale.



TITOLO II

Articolo 10- Disposizioni finali

14.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

14.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con il presente Regolamento.

